



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI LAZIO

SEZIONE 16

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | BLOCK | MAURIZIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BRUNETTI | ROMEO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | VOLPE | CARMINE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 9123/2018
depositato il 12/12/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 9048/2018 Sez:35 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ROMA

contro:
CICERO GIUSEPPE
VIA PORTUENSE 715 C 00148 ROMA

proposto dall'appellante:
AMA SPA

difeso da:
AVV. LITTA FABIO
VIA CALDERON DE LA BARCA 87 00100 ROMA RM

Atti impugnati:
INVITO AL PAGAMENTO n° 111600081459 TARSU/TIA 2016

SEZIONE

N° 16

REG.GENERALE

N° 9123/2018

UDIENZA DEL

17/06/2019 ore 11:30

N°

6205/2019

PRONUNCIATA IL:

17/6/2019

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

7/11/2019

Il Segretario

FATTO E DIRITTO.

Con sentenza in data 11 aprile 2018 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma - Sezione 38- ha annullato l'atto impugnato e condannato l'AMA al rimborso delle spese di giudizio in favore della ricorrente, fissate in euro 1.200,00, oltre oneri, se dovuti, con riferimento all'imposta Ta.Ri., relativa al primo semestre 2016.

Assumeva la ricorrente di aver presentato regolare richiesta di detassazione nel luglio 2015 in quanto esercente attività di officina meccanica produttiva esclusivamente di rifiuti speciali. A tale richiesta l'AMA per il secondo semestre 2015 non formulava alcuna contestazione, contrariamente a quanto avveniva per il primo semestre 2016, allorché AMA provvedeva ad emettere il provvedimento impositivo impugnato.

I Giudici di primo grado rilevavano che l'atto impugnato era carente di motivazione in quanto ometteva di indicare qualsivoglia riferimento per il calcolo della tassa. Osservava inoltre che secondo l'articolo 1, comma 649 della Legge n. 147 del 2013 *“nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto delle aree ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie cure e spese di conformità della normativa vigente i relativi produttori. La norma in sostanza esonera delle imprese del pagamento sulle aree delle quali si svolgono lavorazioni industriali artigianali produttive di rifiuti speciali”*.

Di qui l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese.

Ha impugnato AMA, contestando la sentenza di primo grado ed adducendo ulteriori motivi tra cui la circostanza di aver già valutato l'esclusione di circa la metà della metratura per la categoria officina, attività prevalente e che comunque residuano 41 metri quadri di ufficio produttivi di rifiuti ordinari.

Ciò posto, ritengono i Giudici che l'appello dell'AMA debba essere accolto solo parzialmente e nei termini che seguono.

Si ritiene, infatti, di doversi conformare all'indirizzo espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale, con sentenza 19461/03 ha affermato che: *“In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3, sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (del D.P.R. n. 915 del 1982, art. 2) – allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti – ma non anche i locali e le aree destinati all'immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità, a qualunque uso siano adibiti, posta dall'art. 62, comma 1, prima parte.”*

Inoltre la Suprema Corte, con sentenza 22.223/16 (confermata dalla sentenza 9214/18), ha stabilito che: *“In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per effetto dell'art. 17,*

comma 3, della I. n. 128 del 1998, abrogativo dell'art. 39 della I. n. 146 del 1994, venendo meno l'assimilazione "ope legis" ai rifiuti urbani di quelli provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizi, purché aventi una composizione merceologica analoga a quella urbana, secondo i dettagli tecnici contenuti nella deliberazione CIPE del 27 luglio 1984, risulta pienamente operativo l'art. 21, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 22 del 1997, attributivo ai Comuni della facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche, sicché, a partire dall'annualità d'imposta 1997, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dei regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari".

Ne consegue, alla stregua dei succitati orientamenti, che le parti del compendio in cui si svolge attività produttiva solo di rifiuti speciali, come l'officina, debbano considerarsi non soggetti alla tassa in questione. Al riguardo, si sottolinea inoltre come non risulti che il Comune interessato abbia emesso alcuna delibera o regolamento circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani.

Per effetto di ciò, alla stregua di quanto esposto, l'unico locale del compendio produttivo di rifiuti ordinari deve ritenersi l'ufficio (metri quadri 41) mentre l'officina va integralmente detassata, come le residue aree.

Va perciò accolto limitatamente e nei termini di cui sopra l'appello di AMA.

La parziale soccombenza comporta l'obbligo di declaratoria e di compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P Q M

accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione l'appello di AMA. Spese compensate.

Roma, 17 giugno 2019.

Il Presidente estensore.

